



## **COMPENSAZIONE.**

CASS. CIV., SEZ. I, 18 OTTOBRE 2013, N. 23673.

Non opera il meccanismo della compensazione se non è certo il presunto credito vantato dal creditore nei confronti del debitore. Quest'ultimo, in tutti i casi di pagamento, ha l'onere di specificare il titolo al quale le somme versate si riferiscono.

### **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe	- Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo	- Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria	- Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria	- rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

#### **sentenza**

sul ricorso 2073/2007 proposto da:

D.N.S., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANZESE NICOLA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

#### **contro**

F.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso l'avvocato CENTORE CIRO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6769/2005 del GIUDICE DI PACE di CASERTA, depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il sig. D.N.S. propose opposizione innanzi al giudice di pace di Caserta al decreto ingiuntivo relativo al pagamento in favore della moglie separata, signora F.A., della somma di Euro 174,29, a titolo di rimborso del cinquanta per cento delle spese scolastiche, mediche e sportive sostenute per la figlia, deducendo la inesistenza del credito, ed assumendo di essere titolare di un credito nei confronti della F. per Euro 47,70, per il quale propose domanda riconvenzionale.

L'opponente eccepì, in particolare, che con la prima raccomandata della F. in data 15 aprile 2004 si chiedeva la somma di Euro 93,50 per il pagamento di cinque rate relative alla frequentazione di una palestra - somma che egli dichiarò di aver pagato in data 28 maggio 2004, maggiorata della successiva rata, versando alla moglie l'importo di Euro 108,00, come da quietanza dalla stessa rilasciata - e che con la seconda raccomandata dell'8 aprile 2005 si chiedeva la somma di Euro 87,95 per spese straordinarie, cui egli aveva opposto in compensazione un credito di Euro 114,00 per il versamento, effettuato il 7 maggio 2003, di una retta scolastica non dovuta.

L'opposta eccepì che l'assegno di Euro 108,00 sarebbe stato emesso per altre debenze e che quello di Euro 114,00 non presentava il carattere della certezza, ed, essendo titolo astratto, avrebbe potuto essere emesso anche per spirito di liberalità.

2. - Il giudice adito, con sentenza depositata il 6 dicembre 2005, rigettò la opposizione. Premesso che, trattandosi di causa di valore non eccedente la somma di Euro 1033,00, la decisione andava adottata secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., il giudicante sottolineò la esasperata litigiosità tra le parti, incentrata, peraltro, su somme di modesta entità, e fece presente che dette somme erano destinate al mantenimento della figlia dei coniugi avversari nel presente giudizio. Quindi rilevò che, sommando gli importi di cui alle ricevute prodotte in sede monitoria, si otteneva la cifra di Euro 448,00, che, computata al cinquanta per cento, corrispondente alla misura del contributo del D.N. alle spese occorrenti per la figlia secondo gli accordi presi in sede di separazione consensuale, dava luogo all'importo di Euro 224,24, che avrebbe potuto formare oggetto di ingiunzione di pagamento, invece degli Euro 174,29 portati dal decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, con una differenza di Euro 49,95 in danno della ricorrente. Peraltro, avuto riguardo alle ricevute prodotte, osservò il giudicante che le parti avevano generato una confusione contabile, obiettivamente inestricabile, e rilevò che il debitore, in tutti i casi di pagamento, ha l'onere di specificare il titolo al quale le somme versate si riferiscono, con la conseguenza che, se ciò non avviene, come nella specie, resta esposto alla possibile rivendicazione del creditore per somme delle quali non esiste alcuno specifico riferimento rispetto ai pagamenti effettuati.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D.N. sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la signora F..

## MOTIVI DELLA DECISIONE



1. - Deve preliminarmente rilevarsi che la rinuncia al ricorso, cui ha aderito la signora F., non può essere presa in considerazione nella presente sede in quanto depositata presso la cancelleria di questa Corte solo in data 26 marzo 2013, e cioè successivamente alla data della udienza di discussione del ricorso medesimo (7 marzo 2013).

2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ.. Il giudicante, ampliando arbitrariamente la domanda della F., che aveva richiesto la somma di Euro 174,29, aveva tenuto conto, ai fini della emissione del decreto ingiuntivo in favore della stessa, di due ricevute di una Palestra non inserite dalla donna nella richiesta di cui alla raccomandata del 15 aprile del 2004 e di una terza ricevuta da lei non allegata alla raccomandata dell'8 aprile 2005, nonché di una presunta ulteriore richiesta di arretrati sull'assegno di mantenimento, in realtà non menzionata nelle due predette raccomandate.

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie *ratione temporis*: "Si verifichi se il GdP ha pronunciato oltre i limiti della domanda in relazione ai n. 2 profili illustrati".

3. - La doglianza è immeritevole di accoglimento.

In realtà, la sentenza impugnata si è limitata al rigetto della opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della attuale controricorrente, non senza considerare - ma senza che ciò comportasse una modifica in *peius* nei confronti dell'opponente, attuale ricorrente, del *decisum* del provvedimento opposto - che, sommando gli importi di cui alle richieste recate dalle due raccomandate della F. dell'8 aprile 2004 e dell'8 aprile 2005, si otteneva una cifra più elevata rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo di cui si tratta.

4. - La seconda censura ha ad oggetto la asserita violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.. Il giudicante avrebbe aggiunto arbitrariamente alle richieste della signora F. di cui alle raccomandate del 15 aprile 2004 e dell'8 aprile 2005 altre ricevute, aumentando irrualmente la richiesta della stessa sulla base di una prova documentale non proposta dalla parte istante. Egli, inoltre, non avrebbe tenuto conto, nel dispositivo, della quietanza di Euro 108,00, rilasciata dalla stessa F. al D.N..

La illustrazione della doglianza si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Si verifichi se il GdP ha pronunciato senza porre a fondamento delle decisione le prove proposte dalle parti, per entrambi i profili illustrati".

5. - La censura non può trovare ingresso nella presente sede, siccome sostanzialmente rivolta solo a conseguire una inammissibile rivalutazione, da parte di questa Corte di legittimità, delle risultanze probatorie attentamente e puntigliosamente valutate dal giudice del merito. Il quale, per ciò che concerne, in particolare, la ricevuta rilasciata dalla signora F. per l'importo di Euro 108,00, menzionata nel ricorso, ha rilevato che essa non recava la indicazione delle partite e dei titoli cui specificamente si riferiva, sottolineando in definitiva la confusione contabile generata dalle parti.

6. - Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1219 c.c., per la mancata osservanza del principio della previa messa in mora del debitore. Il giudicante avrebbe dovuto prendere in considerazione le sole ricevute cui facevano riferimento le



raccomandate della signora F., che costituivano atti di messa in mora, e non quelle ulteriori irrualmente prodotte e prive di preventiva messa in mora.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Si verifichi se il GdP ha violato il principio informatore della previa messa in mora del debitore".

7. - Il motivo è infondato.

Al riguardo, è sufficiente richiamare le argomentazioni già svolte sub 2 e 3, ribadendosi altresì che il giudice della opposizione ha operato una valutazione complessiva di "confusione contabile, obiettivamente inestricabile" che caratterizza la vicenda in esame ed i rapporti tra le parti, ed ha sottolineato che nel giudizio de quo, trattandosi di causa di valore non eccedente la somma di Euro 1033,00, la decisione andava adottata, a norma dell'art. 113 c.p.c., secondo equità.

8. - Con il quarto motivo si lamenta insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi per il giudizio. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente, fondandosi su ricevute non azionate, conti errati e richieste mai avanzate.

9. - La censura non è meritevole di accoglimento, in quanto intesa a riproporre, sotto altro profilo, le medesime doglianze già sollevate con i motivi precedentemente illustrati e rigettate per le ragioni già esposte.

10. - Con il quinto motivo si deduce omessa o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo concernente il riconoscimento del credito opposto in compensazione dall'opponente.

11. - Anche tale censura è destituita di fondamento.

La sentenza impugnata giustifica correttamente la decisione di inapplicabilità nella specie del meccanismo della compensazione per non essere certo il presunto credito vantato dal D.N. nei confronti della F..

12. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2013